



del 18 febbraio 2022



## Il diritto di accesso in caso di contenzioso in materia di assegnazione temporanea ex art.42 bis D. Lgs. 151/2001

In relazione all'interesse ad essere assegnato temporaneamente ai sensi dell'art. 42 bis D. Lgs. 151/2001, il diritto di accesso va riconosciuto e garantito anche con riferimento ai provvedimenti di concessione di trasferimenti o di assegnazioni temporanee in uscita dall'ufficio di appartenenza nonché ai provvedimenti di

concessione di trasferimenti o di assegnazioni temporanee in entrata presso le sedi esistenti nella provincia in cui è stata richiesta l'assegnazione temporanea, adottati nel periodo intercorrente tra la presentazione della richiesta di assegnazione temporanea e la comunicazione dei motivi di diniego da parte dell'Amministrazione.

Il principio è contenuto nella Sentenza n. 02051/2021 del 13 ottobre 2021 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), in relazione ad una vicenda che dimostra quanto sia insistente e pervicace il tentativo dell'Amministrazione di contenere e ridurre i diritti del personale anche in corso di causa, attraverso la negazione delle prerogative di accesso agli atti, con motivazioni inconsistenti e, per certi versi, pretestuose e risibili.

La vicenda di fatto concerne il ricorso presentato da un dipendente della Polizia di Stato in relazione al rigetto di una richiesta di accesso agli atti presentata a seguito di un preavviso di diniego relativo ad una istanza di assegnazione temporanea ex l'art. 42 bis D. Lgs. 151/2001.

Il ricorrente aveva richiesto di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti della procedura concernente la propria domanda di assegnazione temporanea e, in ogni caso, anche della seguente documentazione:

- 1- le piante e le tabelle organiche della Questura di Milano;
- 2- le piante e le tabelle organiche dell'Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di appartenenza;
- 3- le piante e le tabelle organiche delle sedi esistenti nella sede di richiesta assegnazione temporanea;
- 4- eventuali provvedimenti di concessione di trasferimenti o di assegnazioni temporanee in uscita dalla Questura di Milano, adottati nel periodo intercorrente tra la presentazione della richiesta assegnazione temporanea e la comunicazione dei motivi ostativi;
- 5- eventuali provvedimenti di concessione di trasferimenti o di assegnazioni temporanee in uscita dall'Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di appartenenza, adottati nel periodo intercorrente tra la presentazione della richiesta assegnazione temporanea e la comunicazione dei motivi ostativi;
- 6- eventuali provvedimenti di concessione di trasferimenti o di assegnazioni temporanee in entrata presso le sedi esistenti nella provincia in cui è stata richiesta l'assegnazione temporanea, adottati nel periodo intercorrente tra la presentazione della richiesta assegnazione temporanea e la comunicazione dei motivi ostativi;
- 7- il parere espresso dalla Direzione Centrale di Sanità sull'istanza del ricorrente;
- 8- il parere espresso dal Questore di Milano sull'istanza del ricorrente;
- 9- qualsiasi altro documento presupposto, connesso e/o conseguente ai suindicati atti».

Non avendo l'Amministrazione riscontrato la richiesta nei successivi trenta giorni, ed essendosi perciò formato il silenzio rigetto di cui all'art. 25 comma 4 L. 241/1990, il ricorrente impugnava il provvedimento negativo formatosi per silentium mediante lo stesso atto introduttivo del giudizio con cui chiedeva l'annullamento del diniego dell'assegnazione temporanea, e che venisse ordinata al Ministero dell'Interno l'esibizione della documentazione richiesta, sussistendo tutti i presupposti per l'esercizio del diritto d'accesso.

Successivamente, in corso di causa, la Pubblica Amministrazione convenuta comunicava al ricorrente l'accoglimento dell'accesso con riferimento ai documenti di cui ai punti 1, 2, 3, 7 e 8 dell'istanza ostensiva (piante e tabelle organiche, pareri endoprocedimentali). Veniva invece respinta la domanda con riferimento

agli atti indicati ai punti 4, 5 e 6 (provvedimenti di trasferimento o assegnazione temporanea in uscita da Milano e in entrata nella sede richiesta per l'assegnazione temporanea), con la seguente motivazione: «Per ciò che concerne, invece, i punti 4,5 e 6 della stessa richiesta, si rappresenta che il ricorrente sollecita un'attività elaborativa di dati, peraltro inducendo a ritenere, per la sua formulazione, che la finalità sia quella di un controllo generalizzato [...]. In sede interpretativa viene ulteriormente sottolineato che è inammissibile la domanda di accesso che non riguarda atti specifici, ma mira ad acquisire notizie che presuppongono un'attività di elaborazione dati da parte dell'Amministrazione [...]. Va escluso quindi che il diritto medesimo garantisca un potere esplorativo di vigilanza da esercitare attraverso il diritto all'acquisizione conoscitiva di atti o documenti, al fine di stabilire se l'esercizio dell'attività amministrativa possa ritenersi svolto secondo i canoni di trasparenza; ciò in quanto l'interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi è destinato alla comparazione con altri interessi rilevanti, tra cui, in primis, quello dell'Amministrazione a non subire eccessivi intralci nella propria attività gestoria, garantita anche a livello costituzionale (Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 2401/2017; sez. IV, sent. n. 4216/2005)».

Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti il ricorrente impugnava in parte qua la suddetta decisione amministrativa, chiedendone l'annullamento, limitatamente al diniego di ostensione dei trasferimenti e delle assegnazioni richieste, e la condanna del Ministero all'esibizione degli atti medesimi, ritenendo che sussistessero tutti i presupposti per l'esercizio del diritto di accesso.

Il Tribunale adito, trattenuta la causa per la decisione, dopo aver preso atto dell'intervenuta ostensione dei documenti oggetto della richiesta di accesso, come indicati ai punti 1, 2, 3, 7 e 8 (piante e tabelle organiche, pareri), riteneva di accogliere la richiesta di accesso anche in relazione ai documenti indicati ai punti 4, 5 e 6 dell'istanza ostensiva, (assegnazioni e trasferimenti verso la sede richiesta e quella di servizio, disposti dall'amministrazione nel periodo compreso tra la presentazione della richiesta di assegnazione temporanea e la data di comunicazione dei motivi ostativi da parte del Ministero.

Nelle motivazioni della sentenza il Giudice amministrativo chiarisce che i presupposti per la sussistenza del diritto di accesso sono: la natura di «documento amministrativo» dell'atto richiesto; la titolarità, in capo al richiedente, di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto; che la richiesta sia diretta a una pubblica amministrazione. È inoltre necessario che non ricorrano cause di esclusione del diritto.

Partendo dai profili di carattere soggettivo, Secondo il Tribunale, non pare possibile revocare in dubbio la natura di pubblica amministrazione del Ministero dell'Interno, cui l'istanza ostensiva del ricorrente era rivolta. Il ricorrente è inoltre munito di interesse, nei termini individuati all'art. 22 comma 1 lettera 'b' L. 241/1990. La disponibilità della documentazione richiesta è infatti strumentale all'esercizio del diritto di difesa nell'ambito dell'impugnazione del diniego alla proposta istanza ex art. 42 bis D. Lgs. 151/2001.

Pertanto, pur essendo vero che, come rilevato dalla difesa erariale, il ricorso volto a conseguire l'annullamento dell'atto de quo è già stato proposto, «tuttavia ciò non esclude l'attualità dell'interesse conoscitivo del ricorrente. Invero, l'esibizione dell'ulteriore documentazione richiesta potrebbe consentire al medico di evidenziare eventuali nuovi profili di illegittimità dell'atto già gravato (che potrebbero per ipotesi essere spesi mediante ricorso ex art. 43 c.p.a.), ovvero di meglio circostanziare le censure già proposte (ad esempio l'eccesso di potere, nella figura sintomatica della disparità di trattamento); il tutto nell'ottica di una piena tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.)».

Anche sotto il profilo dei presupposti di carattere oggettivo, il Tribunale ritiene la fondatezza della domanda del ricorrente. Invero, si legge nella sentenza, «gli atti richiesti nella domanda di accesso hanno la natura di «documenti amministrativi» ai sensi dell'art. 22 comma 1 L. 241/1990, consistendo in singoli provvedimenti di trasferimento e/o assegnazione. Non si richiede alla p.a. alcuna attività di elaborazione dati, ma solo l'esibizione di documenti già formati e necessariamente in possesso della stessa. Non si ravvisano pertanto, come invece dedotto dall'Amministrazione, violazioni dell'art. 2 comma 2 D.P.R. 184/2006, a norma del quale: «2. Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso».

Secondo il Tribunale, contrariamente a quanto sul punto dedotto dall'Avvocatura dello Stato, la richiesta ha un oggetto specifico e determinato, e non presenta natura vaga né meramente esplorativa. Per ovvie ragioni, infatti, il ricorrente non è a conoscenza degli estremi dei singoli atti, e non avrebbe potuto dunque individuarli in tali termini nella propria istanza. Inoltre, l'oggetto della richiesta ostensiva risulta delimitato sotto il profilo contenutistico (trasferimenti e assegnazioni verso la sede richiesta e da quella di appartenenza) e temporale (dalla data della domanda di assegnazione del ricorrente, a quella del preavviso di diniego adottato dalla p.a.), senza lasciare spazio a incertezze di sorta.

In tal senso i Giudici del TAR giudicano «inaccoglibile l'eccezione secondo la quale l'istanza di accesso avrebbe un carattere meramente esplorativo; difatti, secondo la consolidata giurisprudenza, l'onere di specificazione dei documenti per i quali si esercita il diritto di accesso non impone l'individuazione degli esatti estremi identificativi di essi, potendo detto onere essere comunque assolto mercé il richiamo all'oggetto dell'atto e allo scopo perseguito; nel caso che ci occupa, l'istanza di accesso ha avuto cura di precisare sia il tipo di documentazione, sia il periodo temporale di riferimento, così che non si vede come essa possa ritenersi preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione» (TAR

Lombardia, l. 5 settembre 2013, ordinanza n. 2105). Invero, se il ricorrente volesse provare che v'è una condizione di eccesso di potere (anche per disparità di trattamento) che connota negativamente l'operato dell'Amministrazione ed il diniego da questa opposto alla propria aspirazione non ha altra via che quella di conoscere (almeno) i recenti movimenti di personale disposti dall'Amministrazione, in relazione alle specifiche causali, pena la proposizione di un forse inutile ricorso al buio, ovvero subire la determinazione dell'Amministrazione rinunciando a difendersi.

Inoltre, osserva il Tribunale, tutte le problematiche di tutela della riservatezza dei terzi, sono agevolmente risolvibili mercé eventuale mascheramento dei nomi dei soggetti interessati dai trasferimenti» (Consiglio di Stato, IV, 8 febbraio 2016, n. 489). Non sussistono, infine, elementi ostativi all'accesso, ai sensi dell'art. 24 L. 241/1990. Invero, gli atti richiesti non sono coperti da segreto di Stato, non hanno natura tributaria né si tratta di documenti diretti all'adozione di atti normativi, generali, pianificatori o di programmazione; non afferiscono a procedure concorsuali.

servizi.sulp.it il portale dedicato agli iscritti  
assistenza fiscale e previdenziale, convenzioni e altro

### **Green Pass e calendario scadenze**

Dal 1° febbraio hanno vigore le nuove misure di sicurezza disposte dal Governo per arginare il dilagare dei contagi, estendere la copertura vaccinale a chi non ha ancora iniziato il ciclo primario e spingere la somministrazione delle dosi di richiamo o booster.

Riassumiamo il quadro delle disposizioni cui occorre attenersi:

#### *Green pass in scadenza*

Chi ha fatto la seconda dose entro il mese di luglio 2021 ha ricevuto dal Ministero della Salute una mail di avviso di scadenza del Green pass dal 1° febbraio 2022, data dalla quale scatta la riduzione da 9 a 6 mesi della validità del Green pass ottenuto per vaccinazione o per guarigione post vaccinazione (articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221).

Il Ministero della Salute ricorda che la terza dose dovrà essere stata effettuata entro il 30 gennaio 2022.

#### *Green pass base per attività e uffici pubblici*

Dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 marzo 2022 occorrerà possedere ed esibire su richiesta il Green pass base (ottenibile anche solo con tampone negativo) per entrare nei pubblici uffici nonché negli uffici postali, bancari e finanziari nonché per accedere alle attività commerciali non essenziali (articolo 3 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1).

Servizi e attività al chiuso riconosciute come essenziali dal D.P.C.M. 21 gennaio 2022 restano invece accessibili senza Green pass.

Chi dovrà pertanto recarsi presso gli uffici dell'INPS sarà tenuto a munirsi del Green pass base non scaduto. In alternativa, può prenotare un web meeting attraverso il nuovo servizio che l'INPS sta attivando su tutto il territorio nazionale, accessibile con SPID, Carta nazionale dei servizi, Carta di identità elettronica.

Il Green pass sarà obbligatorio anche per accedere ai Centri per l'impiego con conseguenze sulla permanenza del diritto al Reddito di cittadinanza per chi non sarà in grado di dimostrarne il possesso.

I controlli da parte dei responsabili dei servizi e degli uffici pubblici per i quali è richiesto il Green pass base potranno essere effettuati anche a campione, ma il possesso della certificazione dovrà essere attestato all'ingresso (FAQ del Governo, 26 gennaio 2022).

La verifica da parte dei titolari degli esercizi commerciali potrà invece essere effettuata anche successivamente all'ingresso della clientela nei locali e a campione.

I titolari degli esercizi commerciali di vendita di prodotti alimentari e bevande dovranno solo verificare che i soggetti senza green pass base non consumino alimenti e bevande sul posto (FAQ del Governo, 26 gennaio 2022).

#### *Sanzioni per gli over 50 non vaccinati*

Dal 1° febbraio 2022 è prevista una multa a tantum di 100 euro applicata agli over 50 che:

- al 1° febbraio 2022 non hanno iniziato il ciclo vaccinale primario;
- dal 1° febbraio 2022 non completino il ciclo vaccinale primario secondo le indicazioni del Ministero della Salute;
- dal 1° febbraio 2022 non hanno effettuato la dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID.

La sanzione è irrogata dal Ministero della salute per il tramite dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

#### *Green pass rafforzato sui luoghi di lavoro per gli over 50*

Dal 15 febbraio 2022 al 15 giugno 2022 i lavoratori, pubblici e privati, over 50 dovranno possedere o esibire su richiesta il Green Pass rafforzato (ottenibile a seguito di vaccinazione o di guarigione) per accedere ai luoghi di lavoro.

Per chi viene trovato senza Green Pass all'interno del luogo di lavoro è prevista una sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro.

I datori di lavoro che non svolgono le dovute verifiche sono invece soggetti ad una sanzione da 400 a 1.000 euro, raddoppiata in caso di reiterazione (la sanzione è irrogata dal prefetto).

I controlli in azienda dovranno seguire modalità diverse in base all'età del lavoratore: per i lavoratori over 50 si dovrà verificare il possesso del Green pass rafforzato, mentre per gli under 50 sarà sufficiente verificare il possesso del green pass base.

Il datore di lavoro dovrà pertanto fare attenzione nell'utilizzo dell'app di verifica, attivando la funzionalità corretta.

In arrivo sul punto nuove istruzioni dell'INPS in merito al Greenpass50+, il servizio che consente la verifica automatizzata del green pass, esteso da dicembre anche i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti, nonché gli enti gestiti da NoiPA.

#### *Certificati di esenzione*

Restano salve le esenzioni per i minori di 12 anni e per coloro in possesso di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute.

La validità dei certificati di esenzione alla vaccinazione, già emesse e di nuova emissione, è stata da ultimo prorogata sino al 28 febbraio 2022 (circolare Ministero della Salute, 25 gennaio 2022, n. 5125).

Fonti normative:

DECRETO LEGGE N. 221 DEL 24 DICEMBRE 2021

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DECRETO DEL 21 GENNAIO 2022

DECRETO LEGGE N. 1 DEL 7 GENNAIO 2022

### **Inammissibile il referendum sull'omicidio del consenziente**

La Corte Costituzionale si è riunita in camera di consiglio per discutere sull'ammissibilità del referendum denominato "Abrogazione parziale dell'articolo 579 del Codice penale (omicidio del consenziente)", attraverso

Per mezzo del proprio Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che di aver ritenuto inammissibile il quesito referendario perché, a seguito dell'abrogazione, ancorché parziale, della norma sull'omicidio del consenziente, cui il quesito mira, non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili.

Il deposito della Sentenza è atteso nei prossimi giorni.

### **Sistemi di videosorveglianza 'domestica'**

Il tema della videosorveglianza opera in un ambito complesso e delicato, in quanto il trattamento di immagini identificative di persone fisiche deve necessariamente rispettare i principi e la disciplina normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali (il General Data Protection Regulation o GDPR - Regolamento sulla protezione dei dati dell'Unione Europea 2016/679 e il Codice privacy di cui al D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018).

Il Garante per la protezione dei dati personali ha diramato direttive attraverso la diffusione di una scheda informativa che fornisce indicazioni per le persone fisiche che intendono installare, in ambito personale o domestico, sistemi di videosorveglianza a tutela della sicurezza di persone o beni.

Al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa o professionale, quindi nell'ambito di attività di carattere personale o domestico, il Garante ha sottolineato come le persone fisiche possano attivare sistemi di videosorveglianza a tutela della sicurezza di persone o beni senza alcuna autorizzazione e formalità, a condizione tuttavia che le telecamere siano idonee a riprendere solo aree di propria esclusiva pertinenza.

In sintesi, tale condizione rinvia al cd. "principio di minimizzazione dei dati personali", che costituisce uno dei principi cardine del GDPR (art. 5) garantendo che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alla finalità del trattamento.

Costituiscono esplicitazione di tale principio anche i due divieti espressamente fissati dal Garante privacy, il quale sottolinea che non devono essere oggetto di ripresa le aree condominiali comuni o di terzi. Conformemente a tale logica, inoltre, le telecamere non devono riprendere aree aperte al pubblico, come strade pubbliche o aree di pubblico passaggio.

Non solo. Devono essere attivate misure tecniche per oscurare porzioni di immagini nei casi in cui, per tutelare adeguatamente la sicurezza propria o dei propri beni, sia inevitabile riprendere parzialmente anche aree di terzi. Infatti, il titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 32 GDPR, è tenuto a adottare misure tecniche (ed organizzative) adeguate a garantire un livello di sicurezza appropriato al rischio, tendo conto dell'evoluzione tecnica, dei costi di attuazione e del contesto.

Inoltre, nelle ipotesi in cui sulle aree riprese insista un diritto di servitù di passaggio in capo a terzi deve essere acquisito formalmente, anche solo un tantum, il consenso del soggetto titolare di tale diritto.

Oltre a tali condizioni necessarie ed essenziali per installare sistemi di videosorveglianza in modo legittimo in ambito, possiamo dire, "domestico", il Garante privacy fissa espressamente un ulteriore divieto: le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza non devono essere oggetto di comunicazione a soggetti terzi o di diffusione.

Per completezza, occorre sottolineare come il Garante per la protezione dei dati personali il 5 dicembre 2020 abbia messo a punto delle interessanti Faq sulle questioni concernenti il trattamento dei dati personali nell'ambito dell'installazione di impianti di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici e privati. I

chiarimenti si erano resi necessari in ragione delle nuove previsioni introdotte dal GDPR, alla luce delle quali va valutata la validità del provvedimento del Garante privacy in materia, che risale al 2010 e che contiene prescrizioni in parte superate. Le FAQ tengono conto anche delle Linee guida adottate sul tema della videosorveglianza dal Comitato europeo per la protezione dei dati (European Data Protection Board - EDPB).

In generale, l'installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell'ordinamento applicabili: ad esempio, le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata o in materia di controllo a distanza dei lavoratori (art. 4, L. 300/1970). Anche in tali FAQ si ritrova la valorizzazione del principio di minimizzazione dei dati riguardo alla scelta delle modalità di ripresa e dislocazione e alla gestione delle varie fasi del trattamento, criterio fondamentale in base al quale i dati trattati devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

### **Nuove modalità di accesso a NOI PA**

L'accesso a NoiPA cambia dal 7 marzo e a fornire le istruzioni, come abbiamo anticipato, è la stessa piattaforma con un messaggio. Da quella data l'accesso all'area personale per l'utilizzo dei servizi dispositivi in modalità self-service di NoiPA potrà avvenire esclusivamente tramite:

- Carta d'Identità Elettronica (CIE);
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- SPID livello 2 rafforzato dall'utilizzo di una One Time Password (OTP) secondo la procedura descritta nella pagina.

Il dipendente pubblico che non è in possesso di CIE, CNS o SPID deve necessariamente provvedere. NoiPA spiega come farsi trovare pronti alla scadenza del 7 marzo e nel dettaglio bisogna:

- aggiornare, prima possibile, l'e-mail e i recapiti nella propria Area Personale;
- scaricare l'APP ufficiale di NoiPA, per ricevere gli aggiornamenti periodici sullo stato di avanzamento;
- cominciare fin da subito ad accedere al portale con le modalità che garantiscono l'utilizzo completo di tutti i servizi.

L'accesso al sistema non cambia per alcuni servizi sebbene sia necessario provvedere, qualora non si abbiano CIE, CNS o SPID entro la scadenza indicata, perché si resterebbe esclusi da alcune funzioni.

Nel comunicato ufficiale si legge infatti che ancora alla data del 7 marzo sarà possibile l'accesso all'area personale di NoiPA con le modalità attualmente previste, quindi anche con codice fiscale e password, ma soltanto per la consultazione di dati e documenti come il cedolino o la Certificazione Unica. Spiega NoiPA:

“Anche in questo caso per accedere ai servizi dispositivi sarà necessario rafforzare tali modalità di accesso abilitando il servizio OTP.”

Ma cosa devono fare i dipendenti che vogliono accedere al cedolino mensile di NoiPA e scoprire i dettagli dello stipendio? Una volta effettuato l'accesso all'area riservata sul sito NoiPA devono:

- cliccare su “Consultazione pagamenti”;
- selezionare il mese di interesse per visualizzare il cedolino NoiPA dello stipendio.

In attesa della disponibilità del cedolino, che viene solitamente pubblicato nella seconda metà del mese intorno al 18, è possibile visualizzare l'importo dello stipendio nella sezione “Consultazione pagamenti”.

Gli utenti che vogliono accedere a NoiPA possono farlo anche tramite la app scaricabile da Google Play o App store.

### **Dimissione dai corsi di formazione per maternità. Importante ordinanza del TAR Lazio**

Il TAR Lazio, con l'ordinanza n. 01008 del 16 febbraio 2022, si è espresso con una importante decisione in merito al ricorso azionato da una frequentatrice dimessa, a causa dello stato di gravidanza, da un corso di formazione per l'accesso ai ruoli direttivi della Polizia di Stato.

L'interessata lamentava il fatto che, pur essendo stata ammessa al successivo corso, e sebbene le fosse stata riconosciuta la medesima decorrenza giuridica degli altri frequentatori del corso da cui era stata dimessa, era stata inserita nel ruolo del personale dopo l'ultima classificata nel corso medesimo. Rivendicava in altri termini il diritto ad essere inserita nella graduatoria del corso da cui era stata dimessa, in ragione del voto finale conseguito al termine del corso di recupero. Nonché il diritto ad essere ristorata per la mancata corresponsione di emolumenti nel periodo di astensione obbligatoria per la maternità.

Della questione la Segreteria Nazionale del Siulp aveva già investito il Capo della Polizia, al quale è stata trasmessa una dettagliata nota (pubblicata nell'edizione speciale del Flash n. 4 del 2022) che sollecitava un intervento del vertice dipartimentale per adeguare le prassi dell'Amministrazione ai principi dell'ordinamento comunitario, siccome interpretati dagli arresti della Corte di giustizia dell'Unione europea.

La Curia comunitaria, infatti, ancora nel 2014, con una sentenza di inequivocabile tenore, aveva chiarito come, alle frequentatrici di corsi di formazione per l'accesso ai ruoli delle forze di polizia in gravidanza, dovesse essere assicurato, in termini giuridici ed economici, il medesimo trattamento riservato a tutti gli altri frequentatori vincitori del medesimo concorso. E come, in ogni caso, quando pure a causa della gravidanza non avessero potuto completare il corso di formazione, dovessero essere approntati percorsi formativi di

recupero al termine dei quali le interessate dovevano essere inserite nei ruoli senza alcuna penalizzazione rispetto agli altri pari corso originari.

Ciò alla stregua di quanto previsto dalla Direttiva 2006/54/CE, la quale, come stabilito dalla Corte europea, in quanto appartenente alla categoria degli atti normativi c.d. self executing, deve trovare diretta applicazione negli stati membri, con conseguente diretta disapplicazione da parte del giudice nazionale della disciplina interna che fosse eventualmente con essa in contrasto.

Avendo eccepito come alla contestata collocazione in ruolo conseguisse un potenziale irreparabile pregiudizio nello scrutinio per merito comparativo previsto a breve termine, l'interessata ha chiesto anche che il TAR Lazio sospendesse cautelamente l'impugnata graduatoria, assumendo le correlate determinazioni. Tesi che il Tribunale amministrativo capitolino ha apprezzato, accogliendo integralmente le istanze della ricorrente, disponendone l'immediato inserimento nella graduatoria del corso da cui era stata dimessa nella posizione corrispondente al voto finale conseguito al termine del corso successivo dalla stessa frequentato.

Valutata poi la necessità di definire sollecitamente la controversia anche nel merito, il TAR Lazio ha disposto che l'udienza di discussione venisse celebrata il prossimo mese di dicembre.

La soddisfazione per questo risultato, conseguito anche grazie alla consulenza che la Segreteria Nazionale ha offerto allo Studio Legale Pansini che ha patrocinato la causa, compensa solo in parte l'amarezza per l'atteggiamento assunto dall'Amministrazione. La quale non solo è rimasta inerte di fronte alla clamorosa violazione delle tutele in narrativa, che era stata puntualmente segnalata alle competenti articolazioni dipartimentali.

I responsabili delle quali avrebbero quindi potuto, e financo dovuto, attivarsi per una quanto mai opportuna rideterminazione in via di autotutela decisoria.

Ma pure ha sostenuto con rara veemenza la propria posizione, proponendo nelle memorie di causa imbarazzanti eccezioni. La difesa erariale ha infatti affermato che fosse stata correttamente fatta applicazione all'art. 3, comma 7 quater, del D. L.vo 95/2017, introdotto dall'art. 37 del D. L.vo 172/2019. Norma che, secondo l'Amministrazione resistente, riconoscerebbe alle frequentatrici dimesse a causa dello stato di gravidanza il solo diritto ad essere ammesse al corso successivo, e nessuna ulteriore salvaguardia.

Tesi che il patrocinatore della ricorrente non ha avuto difficoltà a demolire. Spiegando al Collegio giudicante come alla parte datoriale pubblica fosse sfuggito un non irrilevante dettaglio. E cioè che il D. L.vo 172/2019, pubblicato sulla G.U. del 5 febbraio 2020, fosse entrato in vigore solamente il 20 febbraio seguente. Cioè due mesi esatti dopo che la ricorrente era stata dimessa dal corso. E non potesse quindi, ratione temporis, disciplinare il caso di specie.

Al netto della censura di questo inquietante svarione, è stato ribadito come, anche a voler ammettere in via di pura ipotesi che fosse possibile fare riferimento alla richiamata novella, la stessa non avrebbe mai potuto superare i principi enunciati in materia dalla Corte di Giustizia UE, stante la prevalenza degli stessi sulle norme del diritto interno, ed il conseguente dovere incombente sul giudice nazionale di dare ad essi diretta applicazione.

Tesi, quella della ricorrente, che, come detto sopra, il TAR ha ritenuto meritevole di apprezzamento, disponendo la concessione della invocata tutela cautelare.

Sarà ora interessante seguire lo sviluppo della controversia per vedere in che termini, in sede di merito, il Giudice adito valorizzerà anche le altre richieste ripristinatorie di natura patrimoniale dedotte nel ricorso introduttivo. E questo perché da un eventuale accoglimento, anche parziale, delle proposte rivendicazioni economiche discenderebbe una responsabilità erariale incombente su chi ha adottato le contestate, palesemente illegittime, determinazioni.



**Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF**

OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 - Modello Redditi persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU - Istanza per l'assegno nucleo familiare - Successioni

Per tutte le informazioni visita il portale [servizi.sulp.it](http://servizi.sulp.it)

**tratto da:** Siulp Collegamento Flash numero 8/2022 del 18 Febbraio 2022

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: [nazionale@siulp.it](mailto:nazionale@siulp.it)  
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123